

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLLASTRELLI, MORANDI, CANETTI, MAFFIOLETTI, BONAZZI, STEFANI, DE SABBATA, MERZARIO, SEGA, FERMARIELLO e MARSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1982

Esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle attività svolte da associazioni aventi finalità sportive, culturali, politiche, assistenziali, religiose, sindacali e di categoria, semprechè siano conformi alle loro finalità istituzionali

ONOREVOLI SENATORI. — All'inizio dell'anno 1982 il Governo inviò alla Commissione parlamentare per il parere sulle norme delegate relative alla riforma tributaria uno schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle attività svolte da associazioni aventi finalità politiche, assistenziali, religiose, sindacali e di categoria, culturali e sportive, semprechè siano conformi alle loro finalità istituzionali.

Malgrado che la suddetta Commissione parlamentare con più sedute abbia esaminato il surrichiamato schema di decreto legislativo ed abbia espresso parere favorevole all'unanimità, a tutt'oggi il Governo non ha ancora provveduto per la prosecuzione dell'iter e per l'emanazione del relativo decreto presidenziale.

Il provvedimento, se applicato, oltre che porre fine al clima di incertezza sul trattamento fiscale di tutti gli enti non commerciali (sportivi, sindacali, culturali, politici, eccetera), aprirebbe la via per un tangibile e concreto sostegno soprattutto alle società sportive dilettantistiche, esentandole da pesanti tributi e dai relativi onerosi adempimenti contabili, come del resto previsto da una precisa direttiva CEE del 1977. È stato infatti questo dell'aiuto alle società sportive medio-piccole che operano senza scopo di lucro, grazie soprattutto al volontariato, alla buona volontà e ai sacrifici di dirigenti, tecnici e atleti, un punto centrale della recente Conferenza nazionale dello sport.

Per meglio chiarire nel merito le disposizioni innovative del presente disegno di legge, è sufficiente riportare integralmente la relazione ministeriale che accompagnava

lo schema di decreto legislativo richiamato nella premessa e trasmesso alla Commissione interparlamentare dei Trenta:

« Il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA — in quanto non le considera svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale — delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei soci, associati o partecipanti, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, semprechè siano conformi alle finalità istituzionali. Risultano, invece, univocamente soggette ad imposta le prestazioni istituzionali nei confronti di altre associazioni, nonchè quelle rese a soggetti che non possono a stretto rigore considerarsi soci od associati. La conseguenza è che le prestazioni fatte a soggetti non qualificabili soci o associati, in quanto non partecipanti pienamente di tutti i diritti e gli obblighi sociali, sono escluse dall'esonero anche se l'organizzazione sia stata posta in essere ed operi proprio per agevolare e stimolare l'esercizio delle medesime attività istituzionali.

Costituiscono un esempio particolare della fattispecie le limitazioni relative all'esercizio dell'attività sportiva, che, nel settore specifico, non trovano giustificazione nei principi della VI Direttiva CEE. Questa, infatti, appare orientata verso scelte di contenuto esonerativo più ampio, purchè finalizzate all'effettiva pratica dello sport. Ed invero l'articolo 13, lettera *m*), di tale Diret-

tiva permette agli Stati membri di esonerare " talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ".

Alle modifiche da apportare all'articolo 4, quarto comma, come sopra giustificate, si provvede con l'articolo 1 del presente provvedimento, con il quale si dispone che restano escluse dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, eccetera, ancorchè rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonchè dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali ».

Poichè le disposizioni di cui al presente disegno di legge non hanno natura innovativa, in quanto interpretano la locuzione « attività commerciali » il cui esercizio, se in concreto effettuato, attrae all'imposizione IVA anche i detti enti non commerciali (sportivi, sindacali, culturali, politici, eccetera), è necessario dare efficacia retroattiva al provvedimento, e ciò in conformità a quanto è già avvenuto, sempre ai fini IVA, con l'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, così come modificato dall'articolo 7 del successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 94 dello stesso anno ed alle decisioni già adottate da talune Commissioni tributarie.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonchè dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali ».

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1973.